



15619-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 599-2021
SERGIO DI PAOLA	- Relatore -	CC - 24/03/2021
MARIA DANIELA BORSELLINO		R.G.N. 35214/2020
ANDREA PELLEGRINO		
IGNAZIO PARDO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 28/9/2020 del Tribunale di Sassari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

lette le conclusioni dell'Avv. (omissis) nell'interesse del ricorrente, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Sassari, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di (omissis), avverso il decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 5/8/2020 nella fase degli atti preliminari al dibattimento, su richiesta della parte civile, avente ad oggetti i beni mobili ed immobili nella disponibilità del ricorrente e di altro imputato, sino alla concorrenza di € 1.192.737.

Il ricorrente è imputato per il reato di truffa, per aver falsamente rappresentato nella qualità di rappresentante della società (omissis) s.r.l., alla società che aveva appaltato la realizzazione di un impianto eolico, la titolarità dei diritti di superficie su determinati suoli e delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione delle opere.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza del *fumus delicti*, sulla scorta dei risultati delle attività investigative svolte, trattandosi di sequestro disposto all'esito della citazione diretta a giudizio, senza apprezzare elementi di segno contrario idonei a escludere in modo evidente la sussistenza del reato contestato; quanto al profilo del *periculum*, riteneva corretta la determinazione della misura del danno subito dalla parte civile, non essendo superata dalle conclusioni della consulenza depositata dalla difesa (che aveva determinato in misura irrisoria i guadagni attesi, non compatibili logicamente con l'investimento necessario per la realizzazione degli impianti); in conseguenza, riteneva sussistente il pericolo che il patrimonio dell'imputato non fosse idoneo a garantire le obbligazioni risarcitorie.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen., per essere la motivazione dei provvedimenti carente o, al più, meramente apparente, sia in relazione al profilo della sussistenza del *fumus delicti*, che in con riguardo all'aspetto del *periculum in mora*; il Tribunale non aveva indicato gli elementi tratti dalle indagini che sosterebbero le ipotesi di accusa, né le ragioni per le quali gli argomenti difensivi, ampiamente esposti in sede di riesame, non fossero in grado di smentire la tesi di accusa (avendo documentato che l'attività di conclusione degli accordi con i proprietari dei suoli per acquisire il diritto di superficie e le autorizzazioni amministrative erano state svolte da altri soggetti, cui la società del ricorrente aveva corrisposto il costo delle operazioni, traendo quindi un ipotizzato profitto del tutto ridotto); anche la motivazione sul profilo del *periculum* era del tutto inesistente, poiché il Tribunale aveva ommesso di indicare le ragioni per cui il patrimonio del ricorrente, ampiamente superiore alle somme pretese a titolo risarcitorio (come da documentazione prodotta), non fosse idoneo a garantire il risarcimento dei danni pretesi; né aveva fornito indicazioni per smentire la censura relativa all'inverosimiglianza del danno subito, quanto al lucro cessante, considerati gli elementi del mancato finanziamento della società appaltatrice per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto, così come del finanziamento conseguito nell'anno successivo dalla parte civile, dato che contrasta logicamente con la prospettazione di un lucro cessante.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti indicati di seguito.

Quanto al profilo della sussistenza del *fumus delicti*, il ricorrente prospetta una ricostruzione alternativa della vicenda, volta a dimostrare la buona fede del ricorrente (in quanto la documentazione, poi risultata falsa, utilizzata per la conclusione del contratto sarebbe stata acquisita, o comunque procurata, da altri soggetti, incaricati dal (omissis)); il Tribunale del riesame ha considerato tale possibilità (pag. 5) ma ne ha apprezzato allo stato la necessità di verifica attraverso l'istruttoria dibattimentale, sicché correttamente ha ritenuto che la plausibilità della tesi d'accusa non era destituita di fondamento. La motivazione sul punto, pertanto, non può dirsi carente, né apparente trattandosi di argomentazione logica corretta, se correlata alla fase processuale in cui è intervenuto il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare, avendo il Tribunale fatto riferimento «non alla sola pendenza del procedimento penale e alla sussistenza della imputazione, quindi all'astratta configurabilità del diritto di credito del richiedente, ma anche a tutti gli altri elementi già acquisiti, al momento della pronuncia della misura cautelare reale» (Sez. 4, n. 707 del 17/05/1994, Corti, Rv. 198681).

In relazione al profilo del *periculum* e della mancanza e dispersione delle garanzie rispetto agli obblighi di risarcimento, se l'aspetto della capienza del patrimonio dell'imputato è stato affrontato dal provvedimento (che ha dato conto delle ragioni logiche che impediscono di annettere rilevanza alla perizia depositata dalla difesa in quanto non ha tenuto conto di numerosi iscrizioni ipotecarie anteriori che riducono sensibilmente il valore del bene, da considerare come idoneo a garantire l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie), al contrario quanto alla valutazione della misura del danno oggetto della pretesa risarcitoria la motivazione del provvedimento è al più apparente, mancando del tutto l'esame delle deduzioni difensive, articolate nel corso della fase di riesame e volte a contestare la sussistenza e la misura del lucro cessante. Il Tribunale, infatti, ha considerato i risultati dell'attività d'indagine e della prospettazione della parte civile, comparandoli con quelli offerti dalla consulenza prodotta dalla difesa, ritenendo di non individuare elementi critici che dovessero condurre a ritenere inattendibile la quantificazione del danno, anche sotto il profilo del lucro cessante, evidenziando la scarsa persuasività del contenuto degli argomenti difensivi, in ragione di una valutazione sulle voci di lucro cessante manifestamente illogiche (comparate con lo sforzo di investimento richiesto e programmato). Il Tribunale, però, ha del tutto trascurato le emergenze documentali indicate dal ricorrente, sia in relazione alla mancata concessione del



finanziamento che la parte civile aveva richiesto per la costruzione dell'impianto oggetto del contratto di appalto (circostanza che incideva, evidentemente, sulla concreta realizzazione dell'operazione economica e, quindi, sul raggiungimento del lucro derivante dall'esercizio dell'impianto), sia ancora con riguardo al finanziamento richiesto l'anno successivo dalla parte civile per realizzare un'iniziativa economica nel medesimo settore, ma per importi diversi e con caratteristiche tecniche diverse. Tale omissione incide sulla esatta valutazione della misura del danno in astratto risarcibile alla parte civile (requisito che va apprezzato «in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti (...) l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro»: Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252865) e, quindi, sulla legittimità della misura cautelare adottata in termini di adeguatezza e proporzionalità, quanto al profilo della corrispondenza tra vincolo imposto e ammontare dell'obbligazione risarcitoria.

Va, infatti, ricordato che il danno patrimoniale da mancato guadagno consistente in un incremento patrimoniale impedito dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale «presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte» (Sez. 2 civ., n. 11254 del 20/5/2011, Rv. 618132; Sez. 3 civ., n. 24632 del 03/12/2015, Rv. 637952).

2. Il provvedimento deve essere, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Sassari che provvederà a riesaminare, considerando tutti gli elementi prospettati dalla difesa del ricorrente, la questione concernente la misura del danno dedotto dalla parte civile, con specifico riguardo all'esistenza e all'eventuale misura del lucro cessante applicando i principi di diritto su enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 24/3/2021


Il Consigliere estensore

Sergio Di Paola



Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 APR. 2021



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

